

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**  
N. 183

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1997

### Risoluzione

sulla relazione annuale 1996 della Commissione e il suo programma di lavoro 1997-1998 sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi

*Annunziata il 3 dicembre 1997*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti la relazione annuale 1996 [COM(97)0200 – C4-0230/97] e il programma di lavoro 1997-1998 della Comunità [COM(97)0199 – C4-0231/97],

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0287/97),

A. considerando che, secondo la Commissione, il volume globale delle irregolarità accertate nel bilancio 1996 è di 1,3 miliardi di ECU, ma che la reale entità delle perdite dovute a frodi è, per sua

natura, difficile da stimare e, probabilmente, molto più elevata,

B. considerando che il settore principale di perdita risultante da frodi ai danni del bilancio comunitario è quello delle risorse proprie tradizionali, il che, per la natura delle disposizioni finanziarie della Comunità, ha un impatto diretto sui bilanci nazionali degli Stati membri,

C. considerando che un numero relativamente limitato di frodi su vasta scala, generalmente a opera della criminalità organizzata, è all'origine della maggior parte delle perdite subite dal bilancio comunitario ogni anno,

D. considerando che una serie di casi eclatanti ha recentemente evidenziato il rischio di corruzione all'interno della Commissione nonché l'inadeguatezza delle disposizioni volte a far fronte a tale fenomeno,

E. considerando che il programma di lavoro della Commissione per il 1997 non affronta la questione della corruzione interna,

F. considerando che nessuno Stato membro ha ancora ratificato la convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità né il primo controllo sulla corruzione,

G. considerando che la complessità e l'opacità di gran parte della legislazione comunitaria, così come la dispersione delle responsabilità in materia di spese tra un numero molto elevato di organismi pubblici e privati la cui responsabilità non può essere garantita, rendono il bilancio comunitario particolarmente vulnerabile alle frodi,

H. considerando che, nella sua risoluzione del 17 luglio 1997 sulla relazione speciale n. 1/96 della Corte dei conti sui programmi MED, presentata in virtù dell'articolo 198 C, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE, corredata delle risposte della Commissione (1), ha considerato indispensabile che la Comunità venga dotata di un'unità antifrode indipendente la quale, nell'attesa che venga istituita una procura europea per i reati di frode e di corruzione riguardanti il bilancio comunitario, assicuri i collegamenti tra le procure nazionali e le renda edotte dei fatti configurabili come reati o crimini da essa scoperti nel corso delle sue indagini,

1. si compiace della presentazione simultanea da parte della Commissione della relazione annuale 1996 sulla lotta contro la frode e del programma di lavoro 1997-

1998, come era stato sollecitato da questo Parlamento; constata tuttavia che la Commissione non ha risposto alla richiesta del Parlamento di inserire nella relazione annuale una valutazione precisa dell'attuazione del programma di lavoro dell'anno scorso e chiede che ciò avvenga con certezza l'anno prossimo;

2. constata con disappunto che le perdite subite dal bilancio comunitario a causa delle frodi rimangono a un livello inaccettabilmente alto e che non mostrano alcuna tendenza alla diminuzione negli ultimi anni; prende atto in tale contesto della valutazione del gruppo di lavoro ad alto livello del Consiglio secondo cui la prevenzione delle frodi rimane quasi sempre « un passo indietro » rispetto alla criminalità organizzata e alla grande criminalità economica e finanziaria;

3. ritiene che, poiché i frodatori internazionali operano senza essere ostacolati dalle frontiere all'interno dell'Unione, quest'ultima debba disporre di servizi investigativi in grado di lottare contro le frodi al bilancio comunitario su una base sovranazionale e che, per garantire un pieno controllo politico di tali servizi, questi debbano essere istituiti nel quadro delle istituzioni comunitarie;

4. si chiede se attualmente l'Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) costituisca la base ottimale per sviluppare un tale servizio investigativo in grado di agire di propria iniziativa su tutto il territorio dell'Unione europea per difendere gli interessi finanziari della Comunità; ribadisce in tale contesto la raccomandazione n. 2 della commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario;

5. si compiace delle iniziative annunciate nel programma di lavoro 1997 relative alla creazione di un'unità comunitaria per l'analisi delle informazioni e di una base di dati centralizzata nel settore doganale; rileva che tali proposte corrispondono alla raccomandazione n. 3 della commissione temporanea d'inchiesta sul

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 20.

regime di transito comunitario; chiede che siano adottate iniziative analoghe riguardo alle spese di bilancio nell'ambito del programma di lavoro della Commissione per il 1998;

6. accoglie con favore la creazione di un'interfaccia di collegamento e di esperti in materia penale in seno all'UCLAF volta a fornire assistenza e a coordinare i procedimenti d'inchiesta concernenti frodi transfrontaliere; constata che tale proposta corrisponde alle raccomandazioni n. 15 e n. 18 della commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario;

7. sostiene ogni iniziativa volta a costituire nei paesi candidati all'adesione delle strutture antifrode in vista della trasposizione dell'*acquis* comunitario; si compiace della creazione di un'unità specifica in seno all'UCLAF per il controllo dei programmi di sviluppo nei paesi terzi;

8. chiede alla Commissione di garantire che l'UCLAF disponga di risorse umane e finanziarie sufficienti per far fronte ai nuovi compiti, in particolare assicurando che esperti legali adeguatamente qualificati siano a sua disposizione per assistere i servizi competenti in tutti gli Stati membri;

9. sottolinea che la nuova interfaccia di collegamento e di esperti in materia penale rappresenta solo una soluzione preliminare alle difficoltà di perseguire casi transgiurisdizionali di frode contro gli interessi della Comunità, soprattutto quelli in cui le frodi sono commesse all'interno delle istituzioni dell'Unione, sulle quali nessuna autorità giudiziaria ha attualmente giurisdizione penale automatica;

10. ritiene che occorra incrementare la cooperazione giudiziaria e sollecita gli Stati membri ad agire in tal senso;

11. ritiene che i problemi di frode interna e corruzione nelle istituzioni dell'UE possano essere adeguatamente affrontati solo da una maggiore trasparenza e da un'autorità giudiziaria europea indipen-

dente, in grado, sotto la propria responsabilità e senza l'ostacolo dell'immunità, di dirigere le indagini e avviare azioni giudiziarie se necessario;

12. chiede che, in attesa della creazione di un'autorità giudiziaria europea indipendente, la Commissione e le altre istituzioni comunitarie ricorrano automaticamente alle autorità giudiziarie nazionali competenti per tutti i casi in cui abbiano il sospetto di frode o di corruzione con l'implicazione di funzionari delle loro istituzioni;

13. incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di presentargli:

una relazione sull'indipendenza, il ruolo e lo statuto dell'UCLAF,

una relazione sulle azioni giudiziarie intese a garantire la protezione delle finanze comunitarie;

14. chiede alla Commissione, per assicurare una risposta più efficace e credibile ai casi di corruzione interna e una cooperazione più efficace con le pertinenti autorità giudiziarie, di presentargli, entro il 30 giugno 1998, sulla base degli orientamenti del Parlamento, un documento formale di consultazione in vista di proposte volte a garantire la piena dipendenza dell'UCLAF sulla base di un accordo interistituzionale, in particolare:

accordando agli agenti dell'UCLAF uno statuto speciale nell'ambito del regime applicabile al personale delle Comunità, al fine di tutelarli da pressioni;

garantendo una indipendenza di bilancio all'UCLAF nel quadro della sezione di bilancio della Commissione;

rivedendo la catena della responsabilità nei casi di presunta corruzione e frode alle istituzioni dell'Unione;

garantendo la piena responsabilità democratica dell'UCLAF;

15. chiede alla Commissione di esame, nel suo prossimo programma di lavoro

annuale, le misure da adottare per migliorare i dispositivi grazie ai quali i presunti casi di corruzione sono oggetto di indagini interne e deferiti all'UCLAF e per rafforzare la trasparenza della procedura di revoca dell'immunità su richiesta dell'autorità giudiziaria, tenendo conto del parere di questo Parlamento;

16. chiede alle istituzioni comunitarie interessate dalle presunte irregolarità nell'attribuzione e esecuzione dei contratti per la sorveglianza degli edifici delle istituzioni europee di ricorrere immediatamente alle autorità giudiziarie nazionali competenti;

17. invita la Commissione a effettuare un'analisi di diritto comparato sulla possibilità tecnica e costituzionale che la procura europea di cui al progetto di *Corpus Juris* della Commissione sia integrata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri;

18. continua a ritenere che uno spazio adeguatamente integrato nel settore del diritto penale rappresenti la condizione necessaria per una difesa adeguata degli interessi finanziari della Comunità e per una lotta efficace contro le frodi internazionali in tutti i settori; invita a tal fine la Commissione e gli Stati membri a cooperare con lui per la piena applicazione

dell'articolo 209 A del trattato CE, il quale prevederà, secondo l'attuale progetto il trattato di Amsterdam, l'introduzione in tutti gli Stati membri di una protezione effettiva ed equivalente delle finanze comunitarie; propone a tal fine di basare le iniziative future sui suggerimenti del *Corpus Juris*, nella misura in cui essi siano tecnicamente e costituzionalmente compatibili;

19. invita gli Stati membri a ratificare e a trasporre integralmente e senza indugio la Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità; ritiene che gli Stati membri che non la ratificano non soddisfino ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 209 A del trattato CE e meriterebbero pertanto, conformemente alla raccomandazione n. 31 della commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario, di essere privati di una parte del 10 per cento delle risorse tradizionali proprie mantenute dalle amministrazioni nazionali;

20. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS  
*Vicepresidente*